# Comuni e memoria storica Alle origini del comune di Genova

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI Genova, 24 - 26 settembre 2001



## Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune

Giuseppe Felloni

#### 1. Premessa

Pur tra vaste zone d'ombra dovute alla penuria di fonti, mi pare che le linee di fondo lungo le quali si giunge alla nascita del comune genovese siano nel complesso abbastanza chiare. Tra la metà del sec. X e la metà dell'XI i poteri politici, militari e giudiziari, nominalmente di spettanza marchionale, sono detenuti per suo conto dai visconti che li esercitano soprattutto nei territori rurali; la città, invece, vive autonomamente perché il diploma regio del 958, autorizzando gli abitanti a gestire liberamente i propri beni secondo le consuetudini e concedendo loro immunità negative, legittima in definitiva un sistema organizzativo che trascende il fatto puramente economico. Sulle consuetudini con cui la società urbana tende a risolvere alcuni problemi fondamentali della convivenza siamo meglio informati dall'atto del 1056 con cui il marchese Alberto Malaspina, dopo averle richiamate, conferisce loro valore normativo e giura di rispettarle, riservandosi solamente il diritto di rendere giustizia qualora venga a Genova.

Nella seconda metà del sec. XI, forse in relazione al maggior prestigio del vescovo, la preminenza di Genova sul territorio circostante sembra accentuarsi; i membri delle famiglie nobili con il loro seguito di fattori, servi e uomini d'arme tendono a frequentare maggiormente la città, dove hanno dimore e case fortificate in cui abitano una parte dell'anno, dove riescono più facilmente ad impetrare (ed ottenere) concessioni, appalti e privilegi di ogni genere, dove hanno modo di partecipare alla vita locale. In città vive una popolazione ormai consistente, nutrita di artigiani e di mercanti adusi a spingersi in piazze lontane; e in questo ambiente la confluenza di forze periferiche ricche di uomini e di capitali rappresenta probabilmente un efficace fattore di aggregazione ad un livello più avanzato.

Lo spirito associazionistico, sollecitato forse dalle guerre di contenimento della pressione saracena nel sec. X e del quale si erano certamente giovati i commerci oltremarini, si consolida nella seconda metà del sec. XI e finisce per coagularsi sul piano politico attraverso la formazione della Compagna<sup>1</sup>.

Di questa istituzione altri hanno già parlato con maggiore competenza della mia <sup>2</sup>. Mi limito quindi a ricordare che si tratta di un accordo fra i cittadini per creare un organismo politico che provveda al bene collettivo. In termini di figure giuridiche odierne, possiamo assimilarla ad un consorzio, cioè ad un'associazione di soggetti sorta per perseguire certi interessi comuni. A somiglianza di quest'ultimo, la Compagna nasce da un'adesione volontaria che si manifesta con particolari procedure, ma, a differenza di esso, gli obiettivi non si limitano alla sfera economica ed investono anche quella politica, giuridica e militare <sup>3</sup>. Ad essa possono partecipare i cittadini capifamiglia, eventualmente con un altro loro congiunto maggiorenne, ed i forestieri invitati dalla Compagna. Come risulta dal formulario del 1157 <sup>4</sup>, gli iscritti debbono impegnarsi a mantenere la concordia civile, astenendosi dalle offese e dai danni verso gli altri aderenti <sup>5</sup>, a proteggere le attività citta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per una ricostruzione più articolata e documentata del processo qui sommariamente delineato v., negli atti del presente congresso, la relazione di Renato Bordone.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oltre alla relazione di cui alla nota precedente v. T.O. DE NEGRI, Storia di Genova, Milano 1974, pp. 227-237; R. PAVONI, Dal comitato di Genova al Comune, in La storia dei Genovesi, V, Genova 1985, pp. 151-175; R. BORDONE, I visconti cittadini in età comunale, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel regno italico (secc. IX-XII). Atti del secondo convegno di Pisa: 3-4 dicembre 1993 («Nuovi studi storici », 39).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'aveva già rilevato, in anni lontani, Antonio Pertile: coloro che entravano a farne parte « davano parola a non offendersi con armi o senza, né danneggiarsi con altri delitti; sibbene in quella vece d'assistersi reciprocamente contro i propri nemici, e dar mano ai capi nell'eseguire le vendette di quelli tra loro che venissero uccisi. E la Compagna non prometteva soccorso nei commerci, sicurezza, difesa, giustizia, che a coloro che erano ascritti ad essa, o che almeno non avevano ricusato di farne parte essendovi stati invitati » (A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione, II/I, Bologna 1966², p. 13, nota 30).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mi riferisco al breve del 1157, nel quale sono specificati i doveri a cui si impegna chi voglia giurare la Compagna: *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89), I, pp. 350-359.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ego non faciam neque facere faciam specialem et meditativum assaltum alicui homini istius Compagne in Ianuensi portu, neque in civitate, neque in burgo, neque in castro, neque in littore maris a monasterio Sancti Thome usque ad Sanctum Stephanum et usque Sarzanum (Ibidem, p. 352, righe 19-24).

dine dalla concorrenza esterna<sup>6</sup>, a partecipare alle azioni belliche<sup>7</sup> ed alle spese per migliorare il porto, murare la città, costruire ed armare navi<sup>8</sup>.

Ai doveri corrispondono diritti e privilegi in materia di giustizia, sicurezza, interessi economici, difesa. L'iscrizione alla Compagna è condizione imprescindibile per l'esercizio di certe attività economiche, come l'investimento di denaro *ad laborandum super mare*, ossia in commerci marittimi sotto forma di commenda, *societas* od altro <sup>9</sup>; solo in casi eccezionali ed entro limiti prestabiliti, questa possibilità è concessa ad estranei a riconoscimento di benemerenze acquisite o quale contropartita di servigi promessi <sup>10</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ego, me sciente, non adducam extraneos mercatores per mare, neque res eorum que sint contrarie nostris mercibus ab Arno usque Ianuam, ... qui adducant res ex terris Saracenorum que nostris mercibus sint contrarie, ... neque accipiam de rebus eorum extraneorum mercatorum in extraneis terris pro eo, quod debeant ei dare Ianue precium, exceptis pannis et ramo et stagno et ferro et coralio et his similia, que non sunt nostris contraria, neque portabo per mare de rebus eorum ...; al medesimo obiettivo di riservare ai genovesi della Compagna la più ampia gamma di affari rientra il divieto ut forici mercatores faciant mercatum cum aliis foricis mercatoribus in civitate Ianue, neque in burgo, neque in castro, exceptis guarnimentis et vianda et equitaturis (Ibidem, p. 354, righe 28-36 e p. 355, righe 3-5).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Et si alicui consulum Ianue pro honore Dei aut pro honore Ianuensis archiepiscopatus, aut ecclesie vel civitatis, aut pro vindicta vel pro iusticia, quam ipse secundum suum arbitrium bona fide laudet aut faciat guerra, me sciente apparuerit, adiuvabo eum bona fide, sine malo ingenio usque ad finem guerre (Ibidem, p. 351, righe 17-22).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pro expensis quas consules communis Ianue consilio maioris partis consiliatorum facient in meliorando portu et muranda civitate et armandis et faciendis galeis, tenebor isto sacramento dare eis in eorum laude tantum quantum debebo dare per rationem illarum expensarum (Ibidem, p. 356, righe 26-30).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nel breve del 1143 lo dispongono i consoli: et laudabimus populo ut personam eius qui de communi Compagna non fuerit et pecuniam suam per mare non portet; in quello del 1157 lo promettono gli aspiranti: neque in Ianua accipiam ad proficuum de mari (Ibidem, p. 156, righe 33-35 e p. 355, righe 1-2).

<sup>10</sup> Ecco, a mero titolo documentario, alcuni casi di autorizzazioni ad investimenti (verosimilmente in commende) concesse annualmente a forestieri: £ 200 al giudice piacentino Folco Stretto: *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, S. DELLACASA, E. MADIA, E. PALLAVICINO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, II, IV, X-XIII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX), I/1, n. 132, dicembre 1149, p. 199), £ 200 al giudice pavese Opizzo Boccafolle (*Ibidem*, n. 32, luglio 1153, pp. 50-51), £ 100 a quello piacentino Opizzo de Riçolo (*Ibidem*, n. 57, 29 agosto 1153, pp. 94-96), £ 150 al piacentino Azzolino che ha sposato una nobile genovese priva di risorse ed ha promesso di porsi al servizio del Comune (*Ibidem*, n. 38, 20 luglio 1156, pp. 60-61).

Esclusivamente dalla Compagna provengono inoltre i condottieri, gli armatori e gli equipaggi che partecipano alle spedizioni contro i saraceni, alle guerre di espansione od alle crociate, che ne pagano bensì il prezzo, ma che se ne ripartiscono anche gli eventuali frutti: bottini di guerra, beni fondiari, privilegi fiscali, libertà di commercio; e se nelle carte di concessione i beneficiati sono qualificati semplicemente *Ianuenses*, *populus Ianuensis*, *homines Ianue*, senza menzione di Compagna, ciò significa semplicemente che la valenza del termine è circoscritta ai rapporti interni.

Questo tipo di associazione ha una durata limitata, nel senso che si forma per un periodo concordato dopo il quale si scioglie. Sembra presente a Genova da tempo, con carattere saltuario e discontinuo <sup>11</sup>, ma solo dal 1099, grazie agli annali di Caffaro, è possibile seguirne sistematicamente le vicende e coglierne alcune caratteristiche. Nel 1099, dunque, si forma una Compagna triennale, alla cui scadenza (gennaio 1102) ne subentra un'altra di quattro anni e dopo questa altre ed altre ancora, di lunghezza variabile sino al gennaio 1122 e di un solo anno dal febbraio 1122 in poi, quando la durata della Compagna viene a coincidere con quello che sarà in seguito l'esercizio finanziario dello stato genovese, ossia dal febbraio di un anno al gennaio seguente. E qui mi piace ricordare, citando l'annalista Oberto Cancelliere nella traduzione di Monleone, che ciò avvenne affinché « a cagione del durare della potestà non si facessero tracotanti, ma sempre civili rimanessero, sapendo che, passato l'anno, erano come privati cittadini riguardati » <sup>12</sup>.

Gli organi dell'ente, quelli che potremmo definire costituzionali, sono il parlamento degli iscritti, un collegio di consiglieri (almeno in alcuni anni), da 2 a 6 consoli ed un clavigero, istituito nel 1122 <sup>13</sup>, che funge da cassiere. I consoli detengono i supremi poteri politici e giudiziari, per cui sin dal

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Caffaro ricorda che nel 1099, ricevuta la richiesta di soccorso da Gerusalemme, i genovesi cessarono le discordie per cui erano rimasti senza consolato per un anno e mezzo e giurarono una nuova Compagna di tre anni: CAFARI *De liberatione civitatum Orientis liber*, in *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis), I, pp. 111-112.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori, traduzione di C. ROCCATAGLIATA CECCARDI e G. MONLEONE, Genova 1923-1930, II, p. 31 (d'ora in poi Annali). Il testo latino suona: ... demum senatui nostro placuit, qui semper rem publicam augere studuit, ne consulatus officium longius quam annum haberent, ne per diuturnitatem potestatis insolentiores redderentur, sed civiles semper essent qui se post annum scirent esse privatos (Annali genovesi cit., I, pp. 169-170).

<sup>13</sup> Ibidem, I, p. 18.

1100 sono chiamati consules de comuni et de placitis. Le due funzioni sono esercitate congiuntamente sino al gennaio 1130 ed ancora nel 1131-1132 e 1132-1133; invece, nel 1130-1131 e dal 1133-1134 in poi, i poteri sono separati: i primi spettano ai c.d. consules de comuni o comunis; la giustizia è affidata a magistrati diversi, i consules de placitis, che l'amministrano ripartendosi i distretti cittadini (compagne).

Se non erro, la distinzione funzionale tra il bene comune (la comune utilitas) degli iscritti e la difesa della legalità, che coinvolge anche i non associati, segna l'emergere formale del Comune che peraltro è già adombrato esplicitamente nella Compagna del 1099, così come questa continuerà ancora per qualche tempo ad essere citata congiuntamente a quello in alcuni documenti ufficiali e persino nei brevi del 1143 e del 1157 <sup>14</sup>. Ma si tratta ormai di un arcaismo e da parecchi anni in altri atti solenni si fa riferimento esclusivo al comune Ianue <sup>15</sup>.

#### 2. L'ordinamento amministrativo e contabile

Ciò che mi interessa rilevare in questa sede, perché tocca direttamente il tema della finanza pubblica a me affidato, è che la Compagna ed il Comune possono sussistere nel tempo soltanto se dispongono di risorse adeguate all'assolvimento dei propri compiti. Sotto questo aspetto, è certo che l'autonomia in cui vive la comunità genovese nei secc. X e XI implica un qualche apparato organizzativo ed i conseguenti risvolti finanziari, ma di essi nulla sappiamo. È soltanto dal sec. XII, quando le fonti assumono sufficiente

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> V., tra gli altri, i giuramenti di fedeltà del marchese di Parodi (*I Libri Iurium* cit., I/1, n. 108, maggio 1148, p. 168) o di Alberto di Gavi (*Ibidem*, n. 128, gennaio 1150, pp. 194-196). Per il breve del 1143 e per quello del 1157 v.: Codice Diplomatico cit., I, pp. 153-166 e 350-359. Ricordo, per inciso, che in alcuni atti del 1138/1139 si parla di sacramentum istius compagne que nunc est ... et transacta hac compagna tenear adimplere sacramentum omnium aliarum compagnarum quas fecerit comune Ianue sicut scriptum fuerit in brevi illarum compagnarum; la Compagna scaturisce insomma dalla decisione di un ente che la trascende nel tempo e che è definito "comune": espressione, portavoce e simbolo della volontà collettiva (*I Libri Iurium* cit., I/1, n. 8, pp. 16-17; n. 9, pp. 17-18; n.10, pp. 18-19; n. 154, pp. 227-228).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Per tali atti v. ad es. il lodo dei consoli del 1134 circa le aree di proprietà comunale (*I Libri Iurium* cit., I/3, n. 568, 7 gennaio 1134, pp. 283-287), i giuramenti dei castellani di Aimero (*Ibidem*, I/1, n. 50, luglio 1141, pp. 84-86), degli uomini di Montaldo (*Ibidem*, n. 70, 1144, pp. 116-117), dei conti di Lavagna (*Ibidem*, n. 183, 2 febbraio - 23 settembre 1156, pp. 266-267), ecc.

corposità, che si può dire qualcosa sugli ordinamenti finanziari ed il sistema fiscale.

L'amministrazione del *publicum* spetta interamente ai consoli, che la esercitano entro i limiti stabiliti al momento dell'insediamento e di cui abbiamo un'idea grazie al breve del 1143, una specie di statuto (*manifesto*) programmatico che i consoli giurano di osservare durante il mandato e che è anche un condensato dei loro settori d'intervento.

Una parte preponderante del documento è dedicata alla composizione delle controversie interne e alla repressione dei reati a danno dei consorti, dalle colpe più lievi (punite con pene pecuniarie) alle più gravi (sanzionate in nostro arbitrio). Altre norme riguardano l'ammissione di nuovi membri, gli obblighi degli immigrati, la difesa dell'economia locale dalla concorrenza estera, i compensi massimi a salariati pubblici, l'altezza massima delle torri, ecc. Inoltre i consoli precisano di conformarsi alle decisioni del consiglio circa eventuali azioni militari e la misura del prelievo fiscale (che non potranno attenuare a favore di singoli), si riservano la possibilità di imporre un tributo supplementare per pagare la metà dei debiti con gli interessi (per i quali non si ritengono tenuti a rispettare il divieto dell'usura), promettono di non spendere l'avanzo sino alla fine del mandato, elencano le poche entrate pubbliche date in appalto e si obbligano a non impegnare alcun reddito comunale per un periodo eccedente la loro carica, se non con l'autorizzazione del consiglio.

Al termine della carica, subentrano i successori ai quali i consoli scaduti consegnano il sigillo del potere e l'eventuale fondo di cassa; è possibile che per l'occasione venga trasmesso anche un rendiconto sommario dell'esercizio, ma di questa eventualità non abbiamo alcuna prova per il periodo più antico. È soltanto dal 1162 in poi che gli annali ne parlano esplicitamente: Caffaro narra che i consoli di quell'anno, al momento della scadenza dalla carica, forniscono ai successori un rendiconto scritto della gestione <sup>16</sup>. I nuovi consoli fanno lo stesso: nel febbraio 1164 presentano pubblicamente un documento ove sono descritte ordinatamente tutte le entrate ed uscite del comune, a quale titolo e quando sono state incassate le prime, come ed a chi sono state distribuite le seconde, e consegnano il cospicuo avanzo della

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Annali genovesi cit., I, p. 73 (... in fine eorum consulatus VI consules de communi et IIII or de placitis eligere fecerunt quibus peccuniam rei publice quam habuerant, sicut recolligerant et dispendiderant, in scripto per ordinem dimiserunt).

propria gestione ai nuovi eletti <sup>17</sup>. L'enfasi con cui si parla di questi avvenimenti induce a ritenere che essi rappresentino, rispetto al passato, una prassi nuova che gli amministratori futuri tenderanno a seguire, probabilmente con saltuarie interruzioni; purtroppo il registro ufficiale ove quei primi rendiconti (e forse anche i successivi) furono trascritti non esiste più.

Alla fine del sec. XII le discordie civili giungono a tale gravità da sconvolgere il regime preesistente. Nel 1191 i consoli del comune non sono rinnovati ed i poteri passano ad un podestà esterno; nel 1192 tornano i consoli, ma nel 1195 ricompare il podestà che in seguito si alterna agli altri sino al 1211, e poi resta stabilmente al potere per oltre mezzo secolo. Dal punto di vista dell'ordinamento finanziario non si ha notizia di cambiamenti rilevanti rispetto al sistema precedente, salvo l'istituzione nel 1196 di 8 rettori chiamati a coadiuvare il podestà ed ai quali si affidano la gestione del denaro pubblico, l'amministrazione della flotta e la custodia dei castelli 18; a quanto pare la figura dei rettori è conservata anche in seguito (probabilmente con qualche ritocco funzionale), poiché li ritroviamo nel 1199 (in numero di 6) 19, nel 1214 20 e nel 1218 (di nuovo 8) 21.

Circa la composizione delle finanze comunali, si può ricorrere al breve del 1143, dal quale risulta tutta una serie di interventi che incidono senza dubbio sulle finanze comunali, anche se ignoriamo in quale misura. Tra le spese, le sole certe sono le paghe massime corrisposte ai *guardatori de communibus rebus* (£ 3 l'anno) <sup>22</sup>, mentre poco o nulla si dice delle tre cariche istituite nel 1122: il tesoriere o *clavigero* (pagato *pro feudo clavarie* nella

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibidem, p. 74. (... preterea in fine eorum consulatus introitum et exitum reipublice totum, quomodo et unde receperant, sicuti et ubi distribuerant, in contione facta palam coram omnibus per ordinem in scriptis aperte et lucide ostenderunt, cuius enim peccunie de predicto introitu et exitu librarum miliaria VI et centenaria VIII et dimidium fuerunt, sicuti superius determinatum et scriptum est atque in communi registro scriptum, electis consulibus in custodia posuerunt ...). Nella traduzione italiana, l'avanzo riferito da Caffaro è indicato erroneamente in 7.800.10 (Annali cit., I, p. 100).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Annali genovesi cit., II, p. 60 (... rectorum VIII ... qui introituum et exituum peccunie rei publice Ianuensis et collectarum, de galeis quoque et sarciis, et custodiae castrorum curam et sollicitudinem habere debebant).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibidem*, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 131-132.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibidem*, p. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Codice Diplomatico cit., I, p. 161, righe 33-34.

stessa misura ignota del console), il cancellarius e gli scribi (retribuiti in nostro arbitrio) <sup>23</sup>; si sospetta l'onere di interessi passivi per mutui non estinti; si adombra la possibilità di inviare una legazione all'estero e di assegnare al legato, prima della sua elezione, il compenso deciso dal consiglio; soprattutto si accenna alle spese di un'eventuale guerra, che potrebbero richiedere interventi straordinari in campo fiscale. Il gruppo degli introiti è più variato: pene pecuniarie graduate con estrema minuzia, imposte sulla ricchezza e sul commercio marittimo, tasse, monopoli (deveti), affitto dei banchi e degli scali. A colmare il divario tra uscite ed entrate degli anni precedenti, v'è forse un prestito ad interesse di entità ignota.

Questo quadro, alquanto rozzo e generico, può essere utile soltanto per una prima approssimazione di carattere statico. Per approfondirlo, non si può purtroppo pensare ad una ricostruzione quantitativa del bilancio comunale, che le fonti consentono soltanto per un'epoca più tarda ed in termini parziali<sup>24</sup>. Bisogna contentarsi di indagare la natura e l'evoluzione di singole poste su cui siamo meglio documentati e tentare di ricavarne qualche conclusione d'ordine generale.

### 3. Le risorse: a) i beni patrimoniali

Circa i beni patrimoniali del comune, da cui comincerò questa rassegna, bisogna subire dire che non esiste al riguardo alcun elenco e che la loro consistenza può essere ricostruita solo dal sec. XVI attraverso lo spoglio laborioso dei registri contabili pubblici. Per il periodo che ci interessa vi sono tuttavia documenti da cui può trarsi qualche luce sulla questione. In primo luogo va ricordato l'atto del 1134 con cui – oltre a varie disposizioni di natura fiscale ed edilizia – i consoli sanciscono l'attribuzione al comune dei suoli aperti (foris de clausis) posti tra Sarzano e il colle di Carignano, nella piana del Bisagno ed a Carbonara, escludendo in quest'ultima zona quelle parti i cui detentori possono dimostrarne il legittimo possesso 25; ed un suc-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibidem*, p. 164, righe 31-33.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ricordo in proposito, per il sec. XIII, due atti pubblicati da Sieveking: il rendiconto sommario del 1237 e il decreto di consolidamento della *Compera salis* nel 1274 (H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, parte I, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », Genova 1905, pp. 228-237).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> I Libri Iurium cit., I/3, n. 568 (7 gennaio 1134, pp. 283-287). Nell'atto si dispone inoltre l'apertura di un'ampia strada pubblica che giunga sino alle mura e prosegua per Luccoli, si

cessivo decreto del 1145 per il quale lo spiazzo di proprietà comunale ove il popolo si riunisce nelle occasioni solenni, quello che dal colle e chiesa di Sarzano scende al mare, è riservato per sempre ad uso pubblico ed il comune non potrà mai venderlo, impegnarlo o donarlo 26. Al comune spettano pure le aree ove nel 1152 sono trasferiti i macelli (fatti salvi i diritti viscontili su 52 banchi ivi collocati) <sup>27</sup>, alcuni scali per le costruzioni navali nella zona di San Pancrazio a cui nel 1163 se ne aggiungono altri ad Mançanum su suoli privati acquistati dal comune a tale scopo ed i tre mercati di San Giorgio, di San Pietro della Porta e di Soziglia, di cui nel 1186 si rilevano addirittura le misure per garantirsi dalle appropriazioni private 28. Tra i beni sparsi nel dominio ricordo soltanto un territorio in Chiavari tra la casa di Rubaldo ed il mare, e quello ben più ampio (199 tavole = circa mg 2.600) situato tra il fiume, le mura del borgo, il mare e la strada pubblica, che nel 1209 sarà ripartito in 66 lotti ed assegnato a privati con l'obbligo di costruirvi una chiesa 29. Quelli indicati non esauriscono certo la serie dei beni demaniali: gli atti di donazione, acquisto e locazione (numerosi), e quelli di vendita (pochi) suggeriscono l'esistenza di un patrimonio immobiliare in crescita in città ed altrove. In molti casi si tratta di terre che i proprietari – sotto la pressione genovese – sono costretti a donare al comune da cui ne sono poi investiti in tutto o in parte: accade (non sempre in modo lineare, sovente tra contrasti e ribellioni) per i domini appenninici dei marchesi di Gavi e del Bosco (Voltaggio, Parodi, Capriata, Pareto, Tassarolo, ecc.), per quelli nel Ponente dei del Carretto, dei Clavesana, del conte di Ventimiglia. In altri casi sono beni che i genovesi (o San Lorenzo) hanno ottenuto du-

istituiscono nuove tasse a favore dell'opera del molo e di San Lorenzo, e si concedono a privati alcune licenze edilizie che fruttano alle casse pubbliche la cospicua somma di 180 lire: esempio precoce di politica urbanistica e di sagacia amministrativa.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibidem*, I/1, n. 63 (febbraio 1145, pp. 104-105).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibidem, n. 157 (aprile 1152, pp. 230-232), e n. 158 (aprile 1152, pp. 232-233). Nei suoi Annales, Caffaro precisa che in hoc consulatu macella fuerunt mutata de civitate, ad molum unum, et alterum in Susilia.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> I Libri Iurium cit., I/1, n. 123 (1149, pp. 188-189), 122 (gennaio 1150, pp. 186-188), 197 (29 gennaio 1163, pp. 287-289) e 272 (2 febbraio 1186, pp. 405-407).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibidem, I/3, n. 572 (11 aprile 1209, pp. 293-295). Su questa operazione cfr. E. MAZZINO, Chiavari: un esempio di urbanizzazione medievale, in Atti del Convegno Storico Internazionale per l'VIII Centenario dell'urbanizzazione di Chiavari (8-10 novembre 1978), Chiavari 1980, pp. 131-148.

rante la prima crociata e di cui il comune risulta detentore più tardi, quando li dà in uso a terzi, oppure di beni concessi direttamente ad esso; sappiamo così che nel 1154 gli appartengono beni in Acri, Antiochia, Laodicea e loro pertinenze <sup>30</sup>, che nel 1187-1190 gli vengono concessi case e privilegi a Tiro <sup>31</sup>, che nel 1201 ottiene dall'imperatore Alessio un quartiere in Costantinopoli <sup>32</sup>, e che molti di questi beni continueranno ad essere di sua proprietà anche in seguito <sup>33</sup>. Meno fortunate sono invece le vicende di quelli in Tortosa di Spagna, che Genova ottiene nel 1148 e poi vende nel 1153 al conte di Barcellona per una grossa cifra (16.640 marabottini) che però le sarebbe stata pagata solo in parte <sup>34</sup>.

I criteri di gestione di tutto questo patrimonio possono essere subordinati ad interessi politici, come nel caso di castelli che il comune, ricevuto il giuramento di fedeltà, assegna *nomine feudi* agli antichi titolari ed ai loro successori. In alcuni casi l'operazione si esaurisce con la consegna del castello, come accade per quelli di Aimero (1141), di Levaggi (1145), di Roccabruna (1177), ecc. <sup>35</sup>. In circostanze diverse, forse a motivo della debolezza politica del comune, l'investitura è accompagnata dal pagamento di un rendita annuale fissa (che gli eredi si ripartiranno tra loro di generazione in generazione). Se ne hanno esempi nel 1171, quando i consoli garantiscono ai signori da Passano la proprietà dei loro territori e castelli, rimettono le offese ricevute e si

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibidem, I/1, nn. 165 (gennaio 1154, pp. 240-241) e 166 (gennaio 1154, pp. 241-242).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibidem, I/2, nn. 330 (1187, pp. 135-137) e 331 (11 aprile 1190, pp. 137-140).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibidem*, n. 354 (13 ottobre 1201, pp. 192-200).

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Nel 1225 tutti i beni transmarini di Genova sono dichiarati inalienabili; nel 1232 il patrimonio comunale si arricchisce di case a Nicosia, Famagosta e Pafos; per il 1249 si hanno anche due inventari dettagliati di tutti gli immobili genovesi in Accon ed in Tiro: *Regesta Regni Hierosolymitani (MXCVII - MCCXCI)*, a cura di R. ROHRICHT, Innsbruk 1893, regesti n. 970 a p. 255, n. 1037 a p. 271, n. 1182 a p. 311 e n. 1184 a pp. 311-313.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Il pagamento è concordato in due rate, di cui una di 10400 marabottini scadente nel gennaio 1154 ed una di 6240 marabottini da pagarsi nel maggio seguente (*Codice Diplomatico* cit., I, pp. 291-295). Secondo Vito Vitale (*Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, p. 35) la somma « non sarà neppure versata »; Adolfo Schaube (*Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino 1915, p. 663) afferma invece che la prima rata è stata regolarmente pagata e che soltanto dopo aver ricevuto la consegna del possesso il conte di Barcellona cessa dal pagare il resto.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> I Libri Iurium cit., I/1, nn. 48 (luglio 1141, pp. 81-83) e 84 (novembre 1145, pp. 137-138); Ibidem, I/2, n. 419 (5 settembre 1177, pp. 407-409).

impegnano a versare loro annualmente 50 lire *nomine feudi*; e nel 1199, allorché il comune assegna un'eguale rendita annuale ai marchesi Malaspina *pro feudo* <sup>36</sup>. Vi è poi il caso di castelli dati in custodia per un tempo prestabilito e dietro pagamento al tenutario di un canone annuo, forse a titolo di compenso e rimborso spese; accade per Fiaccone, che nel 1145 è affidato per 10 anni a Lanfranco *Vicecomes* con una guarnigione di 10 uomini per un corrispettivo di £ 18 e che nel 1154 passa ai suoi figli per 29 anni.

I beni del patrimonio comunale possono essere usati anche con criteri economici. Gli scali per le costruzioni navali, ad esempio, sono dati in uso a privati in cambio di un canone detto scaraticum <sup>37</sup>. Anche i castelli possono giocare un ruolo importante; nel 1152 il comune, che ha ricevuto da Grifo e Lamberto Guercio £ 50 per pagare certi debiti, promette loro per 2 anni il castello di Rivarola con il pedaggio annesso ed un compenso annuo di 45 lire; l'operazione ha tutta l'aria di essere un mutuo passivo per 2 anni al 40% nel quale i beni demaniali fungono da pegno <sup>38</sup>. Per i terreni coltivabili si ricorre alla gestione indiretta sotto forma di locatio, termine ambiguo che nasconde realtà differenti: può essere un affitto dietro pagamento di un canone fisso in denaro, ma per lo più si tratta di una cessione per 29 anni od in perpetuo (iure libelli) con obblighi di miglioramento (bonifiche, impianto di alberi fruttiferi), la corresponsione di una quota dei prodotti e talvolta anche il versamento di una piccola somma in denaro; sono clausole adatte alla valorizzazione di terre semi deserte ed incolte <sup>39</sup>.

Per gli immobili oltremare, la lontananza ammette solo una soluzione pratica: la concessione del godimento del bene (con annessi costi e benefici di gestione) per un lungo periodo di tempo e per un corrispettivo prestabi-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibidem*, I/1, nn. 229 (4 agosto 1171, pp. 329-331) e 260 (16 settembre 1202, pp. 376-385). Le due rendite si ritrovano puntualmente nell'elenco degli impegni finanziari del Comune verso i feudatari nei primi decenni del sec. XIII (*Ibidem*, n. 241, pp. 343-348).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibidem*, n. 122 (gennaio 1150, pp. 186-188).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> *Ibidem*, n. 159 (1152-1153, pp. 233-234).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibidem*, n. 88 (maggio 1152, pp. 142-143); *Ibidem*, I/3, nn. 545 (7 settembre 1204, p. 228), 589 (22 novembre 1183, pp. 325-326), 590 (18 dicembre 1186, pp. 326-328), 591 (29 novembre 1190, pp. 328-330), 593 (1183-1184, pp. 330-331), 596 (novembre 1141, pp. 335-336); *Ibidem*, I/6, nn. 976 (22 agosto 1190, pp. 71-73), 977 (22 agosto 1190, pp. 73-74), 978 (6 settembre 1190, pp. 74-75), 979 (1 agosto 1206, pp. 76-77), 980 (2 settembre 1211, pp. 77-81), 981 (7 gennaio 1208, pp. 81-83).

liti 40. Già nel 1125 i consoli avevano investito Guglielmo Embriaco per 20 anni, si ignora a quale prezzo, dei beni genovesi a Gibelletto, Solino, Laodicea ed Antiochia, ma era poi intervenuta una controversia chiusasi con una transazione nel 1147<sup>41</sup>. Pochi anni dopo, nel 1154, sedati gli animi, i consoli affidano per 29 anni a Guglielmo Embriaco e suoi eredi quanto il comune possiede a Gibelletto e Laodicea dietro pagamento annuo di 270 bisanti e di un pallio all'altare di San Lorenzo 42, ed ai fratelli Ugo e Nicola Embriaco i beni in Acri, Antiochia e pertinenze, per un canone annuo rispettivamente di 50 lire e di 80 bisanti 43. Per Tortosa di Spagna si fa una scelta analoga: i possedimenti genovesi sono assegnati nel 1150 per 29 anni ad un consorzio privato che si impegna a pagare 300 lire l'anno 44, ma nel 1153 – come si è detto - saranno venduti al conte di Barcellona. Anche Almeria è egualmente ceduta nel 1147, ma per 30 anni, con il carico di 2 pallii a San Lorenzo in ciascun anno del trentennio e di un canone annuale dovuto soltanto dal 15° anno in poi, pari alla metà del reddito netto conseguito dal vassallus 45; a differenza delle precedenti, l'operazione si risolve quindi in una forma di compartecipazione.

### 4. Le risorse: b) i proventi

Le risorse fornite dal patrimonio, complessivamente modeste e sovente più nominali che reali, si aggiungono a quelle ben più consistenti rappresentate principalmente dalle imposte e, marginalmente, da rendite e proventi diversi.

Prima di procedere, bisogna però sgomberare il campo da un possibile equivoco: non tutte le imposte pagate dai genovesi affluiscono nelle casse del comune. Numerosi tributi, tra i più antichi per origine ed i più impor-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Secondo la formula usata negli atti di concessione dei beni, i consoli decretano che gli assegnatari ed i loro eredi li *habeant et quiete pro comuni Ianue teneant usque ad annos ... espletos*; si tratta quindi non di un'investitura feudale, come taluni ritengono, ma di una semplice gestione indiretta dei beni in cambio di una somma fissa.

<sup>41</sup> I Libri Iurium cit., I/1, n. 136 (gennaio 1147, pp. 202-204),

<sup>42</sup> Ibidem, n. 164 (gennaio 1154, pp. 239-240).

<sup>43</sup> Ibidem, n. 165 (gennaio 1154, pp. 240-241) e 166 (gennaio 1154, pp. 241-242).

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibidem*, n. 117 (dicembre 1150, pp. 179-180).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> *Ibidem*, n. 94 (5 novembre 1147, pp. 149-150).

tanti per gettito, spettano ai visconti e sono gli introiti vicecomitatus, ripe, porte ed i pedaggi di Voltaggio e Gavi; si tratta di gabelle che colpiscono una vasta gamma di traffici che si svolgono in entrata ed uscita dal porto, nei mercati a terra, per le porte della città e sulle strade colleganti la Val Polcevera alla Lombardia 46. Altre imposte sono di competenza comunale, ma cedute al vescovo od all'opera della chiesa di San Lorenzo: al primo sono riconosciute intorno al 1116-1117 la decima del sale e la decima maris, ed in anno ignoto mezza tassa sul peso; alla seconda, quale contributo alla costruzione della chiesa, nel 1140 una quota dei proventi della zecca e l'altra metà della tassa sul peso, nel 1141 una quota del prezzo d'appalto della zecca, nel 1174 il 10% di tutti i legati pii per atti di ultima volontà e la metà delle decime percepite dai canonici di San Lorenzo 47.

Il sistema fiscale del comune genovese si forma gradualmente nel corso del sec. XII (e dei seguenti) in parte ispirandosi a quello viscontile ed in parte con caratteri nuovi. Come è stato già rilevato, la tariffa emanata dal comune nel 1128 è ricalcata su quella adottata dai visconti: infatti comprende una tassa personale sui commercianti, diversa per le varie nazionalità, ed un dazio sulle mercanzie pagabile parte in natura e parte in denari pavesi, ossia nelle stesse monete in cui sono espresse le aliquote nella tariffa viscontile e che ebbero corso legale soltanto fino al 1102 48. Oltre alla tassa sul peso (de cantaro et de rubbo), istituita tra il 1115 ed il 1139 49, si ha notizia di altre imposizioni introdotte dal comune e gravanti generalmente sul commercio di questo o quel genere, sulla portata delle navi, sulle compravendite di olio, sulle merci

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> In proposito v. H. SIEVEKING, Studio sulle finanze genovesi cit., pp. 6-14; R. DI TUCCI, Le imposte sul commercio genovese fino alla gestione del Banco di S. Giorgio, Bergamo s.d. ma 1930, passim; e R. BORDONE, I visconti cittadini in età comunale cit., pp. 377-403.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> V. POLONIO, Gli spazi economici della Chiesa genovese, in Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII - metà XIV). Sedicesimo convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 247-248; EAD., Da 'Opere' a pubblica magistratura. La cura della cattedrale e del porto nella Genova medioevale, in Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino all'inizio dell'Età Moderna. Atti della Tavola Rotonda, Villa I Tatti, Firenze, 3 aprile 1991, Firenze 1990, pp. 122-123; A. LIVA, Vescovo e città a Genova fra X e XIII secolo, in Cattedrale, città e contado tra medioevo ed età moderna. Atti del seminario di studi. Modena, 15-16 novembre 1985, a cura di G. SANTINI, Milano 1990, pp. 48-51.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> R. DI TUCCI, Le imposte sul commercio genovese cit., pp. 11-12.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> I Libri Iurium cit., I/1, n. 6 (1139, pp. 14-15); la tariffa indicata nell'atto è espressa in denari pavesi brunetti, in corso a Genova tra il 1115 ed il 1139.

transitanti per Voltaggio (dove il comune percepisce un suo pedaggio diverso dal viscontile), su quelle per Portovenere, ecc. Sono in prevalenza imposte indirette sul commercio ed i consumi che il comune tende a gestire in una forma particolare, ossia vendendo a privati in cambio di un prezzo fisso il diritto a percepirle e addossando ad essi i rischi della gestione. Nei documenti sono qualificate vendite (secondo la prospettiva pubblica), ma sono meglio conosciute con il termine "compere" (quindi dal punto di vista privato). Quando il comune ha bisogno di molto denaro tende a vendere gli introiti non di anno in anno, ma per periodi assai più lunghi (anche 20 - 30 anni); in questi casi, gli acquirenti assumono la gestione dell'imposta ed il comune incassa subito il prezzo di vendita con due inevitabili conseguenze: le prevaricazioni degli esattori sui contribuenti e una maggior propensione alla spesa da parte del comune, il che si traduce ben presto in nuove ristrettezze.

In termini generali, le imposte indirette scaturiscono da flussi di uomini e beni che obbediscono sostanzialmente alle leggi del mercato; in teoria il comune può influire sull'entità dei traffici per alimentare i cespiti fiscali, ma – ammesso che sappia come fare e che gli interessi privati non vi si oppongano – si tratta di interventi dagli effetti modesti e tardivi. Bisogna dunque ricorrere a qualche altro tributo, il cui gettito non sia condizionato dal mercato ma risponda più rapidamente alle necessità di uno stato in crescita; da qui deriva l'affermazione dell'imposta diretta, destinata a svolgere un ruolo fondamentale nella finanza genovese basso medievale.

È chiamata *collecta* e comincia ad apparire con tale nome intorno al 1140 nei patti di sottomissione dei signori e delle comunità locali, ma deve essere in vigore da tempi remoti <sup>50</sup>. Dapprima è percepita saltuariamente in situazioni di emergenza legate alla guerra ed alle spese che essa comporta, come si deduce da alcuni documenti ufficiali <sup>51</sup>, ma ben presto diventa un carico ordinario con

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Nei giuramenti di fedeltà si riconosce sempre (in termini impliciti od espliciti) la potestà del comune di levare una *collecta*, ma sovente il signore ne ottiene l'esenzione per sé ed altri dietro l'impegno di *facere ostem et cavalcatam comunis Ianue per terram et per mare*. L'abbinamento a quest'ultima prestazione, di derivazione feudale, fa perciò supporre che anche la *collecta* fosse conosciuta in passato con lo stesso o con altro nome, ad es. *dispendium (I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 31, 76-80, 215, 229, 260).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Il legame tra le spese belliche ed il loro finanziamento con le collecte è indicato esplicitamente nel breve del 1143, laddove i consoli si impegnano a rispettare la volontà della maggioranza in caso di emergenze militari: Non facienus communem exercitum banditum, nec incipiemus guerram novam, neque facienus devetum neque collectam de terra, nisi cum consilio

aliquote diverse di anno in anno. Non sappiamo quando ciò sia avvenuto, perché Caffaro non ne parla; al contrario Oberto Cancelliere (che ne prosegue gli annali dal 1164 al 1173) ne dà regolarmente notizia ogni anno indicandone l'aliquota e le modalità di riscossione. Forse Caffaro non aveva una sensibilità fiscale, forse l'imposta ha assunto carattere ordinario solo di recente (potrebbe essere alla base delle buone condizioni finanziarie del comune intorno al 1160); è difficile dirlo. Stando comunque al racconto di Oberto, nel 1169-1170 sono in vigore tre specie di collette: in città, sulle navi e nelle campagne; quest'ultima specie è probabilmente il *fodrum*, ossia un contingente imposto sulle comunità locali (che poi lo ripartiscono al proprio interno) e che ritroveremo in età moderna come "tassa sul dominio". L'antica colletta si è invece sdoppiata e le due varianti tendono a divergere sempre più.

Alla collecta terrae sono soggetti quasi tutti i genovesi <sup>52</sup> in proporzione delle loro sostanze <sup>53</sup>; colpisce infatti i beni mobili ed immobili, che a seconda dei tempi sono descritti distintamente o congiuntamente in appositi registri: fonti più tarde segnalano infatti l'esistenza di cartularii posse et mobilis, ma anche soltanto posse o mobilis, ove è indicato il valore dei beni di ciascuno sulla base di dichiarazioni personali o delle stime di appositi periti <sup>54</sup>; dal sec. XIV le varie specie di collecta terrae saranno conosciute a Genova con i

maioris partis consiliatorum in numero personarum qui fuerint vocati per campanam ad consilium et fuerint in consilio. Neque faciemus collectam de mari nisi pro guerra maris et hoc in laude maioris partis consiliatorum (Codice Diplomatico cit., I, p. 158).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Le eccezioni riguardano per lo più i magnati ed i feudatari forestieri che, in cambio della loro aggregazione al comune, ottengono la franchigia totale da ogni *collecta*, come accade nel 1145 per i signori di Cogorno, per i conti di Lavagna con 28 persone del seguito e per i signori di Lagneto, nel 1166 ancora per i conti di Lavagna con i loro arimanni e manenti, nel 1145 e nel 1171 per i signori di Passano ed i loro valvassori (*I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 76, 78, 80, 179, 215, 229, 260). Talvolta l'esenzione è accordata solo per una parte del patrimonio; nel 1211 la franchigia ai da Passano e loro uomini è limitata a 2000 lire di imponibile e nel 1214 a 300 per Oberto di Montoggio ed i suoi eredi (*Ibidem*, I/3, nn. 585 e 566).

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Consegnandosi a Genova, gli abitanti di Ventimiglia promettono di dare et solvere in collectis maris et terre et expensis civitatis Ianue tanquam alii cives de ipsa civitate secundum facultates et possessiones mobiles et immobiles (Ibidem, I/2, n. 440).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Annali genovesi cit., II, p. 139 (Predicti namque consules ... fecerunt per universos Ianuenses iurare manifestare mobile suum, et cognita quantitate tam mobilis quam immobilis civium, preceperunt colligere denarios tres per libram et facere panem et viandam duorum hominum per miliarium). Notizie saltuarie di collette nei secc. XII - XIII sono in A. WOLF, Estratti di documenti M - S (Società Ligure di Storia Patria, ms. 61, cc. 172-174).

nomi di avaria capitis et posse, avaria capitis (poi focagia) e avaria o gabella possessionum, senza mutare sostanza imponibile, ma con un ruolo finanziario diverso <sup>55</sup>. La collecta maris grava sul capitale investito in navi e carichi; di fatto equivale ad un dazio sul valore delle merci e, per il modo in cui è commisurata, sarà chiamata denarii maris dal tardo sec. XIII e carati maris due secoli dopo <sup>56</sup>.

Gli annali ci fanno conoscere le aliquote delle *collecte* dall'esercizio 1165 al 1173 (è il periodo coperto da Oberto Cancelliere) e per pochi altri anni. Le aliquote si aggirano per lo più intorno a 6 - 7 denari per ogni lira di imponibile, ossia tra il 2,5 ed il 3% del valore capitale; stando al loro prezzo di vendita, le *collecte maris* del 1210 e del 1214 riguarderebbero perciò, rispettivamente, un imponibile di 250.000 e di 380.000 lire <sup>57</sup>.

Insomma questa imposta è uno strumento fiscale relativamente duttile, nel senso che il suo gettito dipende dalla discrezionalità dello stato e può essere variato a seconda dei suoi bisogni modificando l'aliquota o l'area di percezione; nel 1169, ad esempio, i consoli – che hanno dovuto sostenere molti impegni – prescrivono una colletta straordinaria e per attenuarne l'incidenza sui cittadini la estendono anche a Savona ed a Noli che in quell'anno hanno giurato la Compagna <sup>58</sup>. Per chiudere le falle del bilancio, il comune ricorre con frequenza crescente a questo tributo, impiegandone il gettito per pagare le spese straordinarie e, talvolta, per rimborsare i creditori antichi; grazie ad esso nel 1185 e 1186, in due rate, il Comune riesce a liquidare tutti i debiti ed a riscattare gli introiti che erano stati dati in pegno ai sovventori <sup>59</sup>. Non si tratta però di uno strumento perfettamente definito nei suoi aspetti tecnici e lo dimostrano alcune varianti sperimentate agli inizi del sec. XIII. La prima di esse è del 1216 allorché, utilizzando il nuovo registro catastale, si ordinano una colletta di 3 denari e « pane e vianda di 2 uomini

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Come si rileva dai pochi esemplari sopravvissuti, tutti relativi alla seconda metà del sec. XIV ed al sec. XV, l'avaria capitis o il focagium non sono percepiti in misura eguale per testa o per fuoco, ma in ragione dei beni posseduti: V. POLONIO, L'amministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento. L'archivio "Antico comune", in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVII/I (1977), pp. 242-270.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> H. Sieveking, Studio sulle finanze genovesi cit., pp. 44-45, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> *Ibidem*, pp. 45-47.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Annali genovesi cit., I, p. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibidem*, II, pp. 20 e 21.

per migliaio », ossia un contributo corrispondente al rancio di 2 uomini per ogni 1.000 lire di imponibile 60. Altre varianti sono costituite dal testatico deciso nel 1220 nella misura da 3 a 9 soldi per ogni maschio di 16 anni o più abitante da Portovenere a Cogoleto, con facoltà di fornire in alternativa un uomo ogni 30 soldi dovuti 61, e dall'obbligo imposto alla città nel 1221 di sottoscrivere un mutuo pubblico e di consegnare 300 cavalli od il loro controvalore a 5 lire ciascuno, verosimilmente in base ai ruoli 62.

Vorrei aggiungere un ultimo tassello ad un quadro degli introiti comunali che è e resta certamente lacunoso, ricordando quelli extra tributari, di cui non poche tracce si ritrovano nelle fonti del sec. XII. Sono risorse di natura episodica, legate all'espansione della città ed alla sua politica di alleanze. In qualche caso si tratta di bottini di guerra, che sono bensì ripartiti tra i partecipanti, ma dopo averne detratto una quota per il vescovo e per le spese comuni. Lo sappiamo per certo dal Caffaro: nella spedizione di Cesarea i genovesi accampati alle foci dell'Oronte per dividersi la preda detraggono anzitutto la decima per il vescovo, assegnano il quinto del residuo alle galere (quasi certamente armate dalla Compagna) e ripartiscono il residuo tra gli 8.000 uomini, che ricevono 48 soldi e 2 libbre di pepe ciascuno 63. Analogamente la seconda spedizione di Almeria (1147) frutta una grossa somma, da cui i consoli si trattengono 60.000 marabottini (con cui pagano debiti comunali per 17.000 lire) dividendo il resto tra galere ed altre navi 64. I trattati di alleanza e le convenzioni con altri stati contengono talvolta contributi in denaro od in natura al comune, in aggiunta alle concessioni di case e di privilegi ai mercanti genovesi. Nel 1131 il giudice di Arborea dona congiuntamente alla chiesa di San Lorenzo ed al Comune, tra l'altro, la metà dei monti argentiferi del suo regno; e l'argento compare sovente tra gli impegni presi da Barisone re di Sardegna verso il Comune negli anni '60 e '70 65.

<sup>60</sup> Ibidem, p. 139.

<sup>61</sup> Ibidem, p. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Ibidem, p. 173 (... pro cuius expensis imposuit mutuum solidorum viginti per centum a civibus colligendum, et equos trecentos, pro quolibet quorum soldos centum excussabantur ...).

 $<sup>^{63}</sup>$  Annali genovesi cit., I, p. 13 (... de peccunia campi decimam et quintum galearum primum extraxerunt, aliud vero quod remansit, inter viros octo milia diviserunt ...).

 $<sup>^{64}</sup>$  Cafari Ystoria captionis Almarie et Turtuose ann. MCXXXXVII et MCXXXXVIII, in Annali genovesi cit., I, p. 84.

<sup>65</sup> I Libri Iurium cit., I/1, n. 42; Ibidem, I/2, nn. 379, 382-383, 385-388.

Sussidi o taglie giungono dal re di Valenza Boabdila Maometto, che nel 1149 stipula un trattato decennale di pace con Genova (poi rinnovato alle medesime condizioni nel 1161), alla quale promette di versare 10.000 marabottini 66. Come non ricordare infine gli impegni che Federico I re di Sicilia assume verso i Genovesi nel 1200? Case, fondaci, libertà d'esportazione e 10.000 once d'oro in cinque rate annuali; che poi esse siano state realmente pagate, non saprei dire 67.

#### 5. Le spese

Gli introiti del comune non sono risorse fini a se stesse, ma destinate a coprire le spese e da commisurarsi alla loro entità. La variabile indipendente delle finanze comunali sono infatti le spese, che obbediscono agli obiettivi politici della comunità, ma su di esse siamo scarsamente informati.

Il costo della macchina burocratica deve essere modesto, considerato che alcuni dipendenti pubblici (come il cintraco) sono pagati direttamente dagli utenti <sup>68</sup>, che quelli in servizio sembrano contarsi sulla punta delle dita e che diversi compiti pubblici come i servizi di guardia sono svolti direttamente dai residenti <sup>69</sup>.

Le spese di carattere militare sono assai maggiori, anche se di impossibile determinazione; la costruzione di nuovi castelli (Portovenere nel 1110 <sup>70</sup>, Rivarola nel 1132 <sup>71</sup>, Levaggi nel 1145 <sup>72</sup>, Monaco e Poggio rotondo nel 1215 <sup>73</sup>), i restauri di altri nel 1161 (Voltaggio, Fiaccone, Parodi, Rivarola e Portovenere) <sup>74</sup> e soprattutto gli interventi radicali alle mura cittadine (1155-1160) <sup>75</sup> comportano grandi oneri pecuniari, nonostante il probabile

<sup>66</sup> Ibidem, I/1, n. 118; Codice Diplomatico cit., I, n. 196 (pp. 247-249) e n. 300 (p. 379).

<sup>67</sup> I Libri Iurium cit., I/2 n. 292.

<sup>68</sup> *Ibidem*, I/1, n. 5.

<sup>69</sup> Codice Diplomatico cit., I, n. 120 (pp. 142-143).

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Annali genovesi cit., I, p. 15 (1110).

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> *Ibidem*, p. 26 (1132).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> I Libri Iurium cit., I/1, n. 83 (1145).

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Annali genovesi cit., II, p. 135 (1215).

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> *Ibidem*, I, p. 62 (1161).

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Ibidem, sub annis (1155-1160).

utilizzo di manodopera precettata. Ancora più consistenti debbono essere gli esborsi per le spedizioni militari. Se si tiene presente che alla fine del sec. XII una galera vale intorno alle 200 lire e vi si aggiunge la spesa per l'equipaggio, verosimilmente altrettanto elevata <sup>76</sup>, si può avere una pallida idea di quanto possono costare le spedizioni di Cesarea nel 1100 (26 galere e 6 navi con 8.000 uomini), di Tortosa nel 1104 (40 galere), di Gerusalemme nel 1106 (60 galere, macchine da guerra, ecc.), di Porto Pisano nel 1120 (135 bastimenti e 22.000 uomini), di Almeria nel 1147 (63 galere e 163 altre navi) <sup>77</sup>. Connessi in qualche modo con l'espansione all'estero sono il risarcimento pagato nel 1181 alla viscontessa di Narbona *pro damnis, rapinis et iniuriis* commessi da genovesi (£ 1.500) <sup>78</sup> e quello di £ 3.800 promesso nel 1202 ai marchesi di Gavi, che si impegnano ad investirlo per 3.000 lire in immobili situati a Genova o distretto <sup>79</sup>

A confronto delle precedenti, altre categorie di spese pesano meno sul bilancio comunale e non meriterebbero d'esser citate se non per qualche singolarità. Tra esse ricordo il pagamento di 50 lire *pro capite* ai 20 capifamiglia che nel 1142 vanno ad abitare con la famiglia nel nuovo castello di Rivarola, impegnandosi ad abitarvi ed a difenderlo per conto del comune 80, e la rendita versata ai feudatari sottomessi che sfiora complessivamente le 600 lire annue. A quest'ultima strategia politica risponde anche l'atto del 1150 con cui il comune dona al marchese del Monferrato una casa a Genova e la somma di 500 lire in cambio della sottomissione e della promessa di abitare in città 81.

Non tutte le spese sono a fondo perduto; alcune rientrano tra quelle in conto capitale. Sono cioè esborsi di denaro per l'acquisto di immobili e quindi non gravano sulle finanze pubbliche se non in termini di liquidità. Le operazioni riguardano principalmente i castelli con le loro pertinenze, per cui si pagano anche cifre consistenti: £ 400 per Voltaggio nel 1121 82, £ 700

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> H.C. KRUEGER, *Navi e proprietà navale a Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXV/I (1985), p. 164 e *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Annali genovesi cit., I, sub annis (1100, 1104, 1106, 1120, 1147).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> I Libri Iurium cit., I/4, n. 657.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ibidem, I/1, n. 260.

<sup>80</sup> Ibidem, n. 37.

<sup>81</sup> Ibidem, n. 87.

<sup>82</sup> Annali genovesi cit., I, p. 17.

per Parodi (1148) <sup>83</sup>, £ 1.800 per Corvara (1211) <sup>84</sup>, £ 3.000 per Pareto (1223) <sup>85</sup>. In senso opposto sono infine da registrare alcune donazioni di immobili e diritti fiscali, di cui i maggiori beneficiari sono soprattutto il vescovo e l'opera della Chiesa di San Lorenzo <sup>86</sup>.

#### 6. Considerazioni conclusive

A questo punto, è il momento di accostare tra loro introiti e spese, entrate ed uscite, per vedere come intereagiscano sulle finanze genovesi e in quali modi si pervenga all'equilibrio del bilancio. In generale si può dire che il pareggio finanziario (ossia l'equilibrio tra entrate ed uscite di cassa in termini di volume e di tempi) sia una meta obbligata per ogni soggetto giuridico. Se non si vuole fare bancarotta, bisogna che il denaro contante sia disponibile in quantità sufficiente a pagare le spese in scadenza; se manca, bisogna procurarselo sotto qualunque forma: il gettito di un'imposta, una donazione altrui, l'accensione di un prestito passivo <sup>87</sup>. È evidente, peraltro, che non si può ricorrere indefinitamente ai prestiti altrui e che nel mediolungo termine essi debbono essere estinti con un incremento delle risorse proprie <sup>88</sup>. Nel nostro caso si tratta di vedere se si possa pervenire a qualche

<sup>83</sup> *I Libri Iurium* cit., I/1, n. 110.

<sup>84</sup> *Ibidem*, I/3, n. 565.

<sup>85</sup> Ibidem, n. 501.

<sup>86</sup> Su ciò v. la bibliografia in nota 46.

<sup>87</sup> È forse il caso di ricordare la distinzione tecnica tra entrate ed uscite da un lato, introiti e spese dall'altro. Le prime due voci indicano semplicemente i movimenti di denaro contante nella e dalla cassa; mentre le ultime due si riferiscono ad operazioni che comportano aumenti o diminuzioni delle risorse patrimoniali. I flussi di numerario possono derivare dalla riscossione di introiti o dal pagamento di spese, ed in questo caso hanno senz'altro un valore positivo o negativo per le finanze comunali. Ma possono anche scaturire da variazioni nei debiti o crediti verso terzi, ed allora hanno un valore contrario all'apparenza; senza sottilizzare troppo, un'entrata di denaro può derivare dall'accensione di un debito, con il quale ci si procura il denaro per liquidare le spese in eccesso effettuate in passato; all'opposto, una uscita di denaro può significare che esiste in cassa un tale disponibilità di denaro da poter rimborsare un debito precedente. In altre parole: non tutto ciò che entra od esce dalla cassa pubblica costituisce aumento o diminuzione delle sue risorse reali.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Nel breve termine, l'equilibrio del bilancio richiede la rispondenza tra entrate ed uscite per quel che riguarda il volume, che deve corrispondere, ed i tempi, rispettivamente di riscossione e di pagamento; nel lungo termine deve anche sussistere la coincidenza tra la gestione di

osservazione generale sulla situazione e le vicende del bilancio comunale, pur in mancanza di dati complessivi che ne diano conto adeguato.

Può sembrare addirittura una banalità rilevare che le vicende esterne del comune hanno gravato pesantemente sulle finanze pubbliche sotto forma di spese straordinarie, sovente di grande mole. Ma bisogna pure osservare che non tutto il secolo scorre sotto il segno delle ristrettezze o addirittura dell'indigenza pubblica; vi sono anche periodi in cui la mancanza di conflitti, un'amministrazione prudente ed eccezionalmente l'apertura di un prestito consentono di sistemare i debiti precedenti, riscattare gli introiti pubblici impegnati e provvedere al bene collettivo. Anni buoni sembrano ad esempio gli anni '30 ed i primi anni '40 quando una gestione oculata, qualche bottino (spedizione a Bougie e in Garbum) <sup>89</sup> e le donazioni in argento del giudice di Arborea (promiscuamente a San Lorenzo ed al Comune) <sup>90</sup> consentono al comune di aprire la zecca (1139) <sup>91</sup>, finanziare l'opera del molo ed elargire a quella di San Lorenzo il provento di gabelle (quella sui pesi) ed una parte degli utili di zecca (forse in contropartita della metà dell'argento sardo?) <sup>92</sup>.

Un'altra fase di finanze sostanzialmente buone (ma con qualche momento di acuto bisogno) si apre nel 1153-1154 e si prolunga sino al 1185-1186. Lo affermano gli annalisti: l'esercizio 1163 si chiude con un avanzo di 6.800 lire, nel 1166 93 e nel 1168 94 i consoli pagano tutti i debiti correnti, nel 1171 95 liquidano gran parte dei debiti antichi.

Alla disponibilità di denaro in questo periodo hanno contribuito diversi fattori: la riscossione (sia pure limitata alla prima rata) del prezzo di vendita dei beni genovesi in Tortosa, la cessione per 29 anni dei redditi di Acri, Antiochia e Laodicea (per quanto dia apporti modesti: rispettivamente £ 50, bisanti 80 e bisanti 270 ogni anno), il contributo o taglia (per chiamarlo con

cassa e quella di competenza, che si basa invece sugli introiti che si ha il diritto a riscuotere e le spese che si ha il dovere di pagare.

<sup>89</sup> Annali genovesi cit., I, sub annis (1136 e 1137) (pp. 28 e 29).

<sup>90</sup> I Libri Iurium cit., I/1, n. 42, e Ibidem, I/2, n. 379.

<sup>91</sup> Ibidem, n. 283.

<sup>92</sup> Ibidem, I/1, nn. 24, 34 e 36.

<sup>93</sup> Annali genovesi cit., I, p. 200.

<sup>94</sup> *Ibidem*, p. 214.

<sup>95</sup> *Ibidem*, p. 246.

il suo nome) del re di Valenza (10.000 marabottini nel 1149, forse ingoiati dai debiti precedenti, ed altrettanti nel 1161), il grosso prestito di £ 8.600 ottenuto da Piacenza (poi rimborsato nel 1155) 96, un'amministrazione sapiente di cui Caffaro stende le lodi, ma soprattutto il ricorso ormai sistematico alla colletta. Grazie alla maggiori risorse si può finanziare il costoso rafforzamento delle mura cittadine, costruire galere a difesa della città e addirittura redimere ciò che era stato impegnato per i debiti: castelli, ripe, scali, pesi e misure, monete ed ogni altro reddito pubblico.

Alla fine del secolo e nel primo decennio del seguente, le fonti segnalano ancora fenomeni indicativi di buone disponibilità finanziarie: le 5.850 marche d'argento promesse al Comune dal re di Francia per il trasporto dell'esercito nel 1190 97, il mezzo *fodrum* sulle comunità del Ponente assegnato a Genova nel 1192 grazie alle convenzioni con Bonifacio di Clavesana 98 ed i conti di Ventimiglia 99, le "concessioni" dei re di Arborea 100, le once 10.000 promesse da Federico II 101, le usuali collette ed un mutuo di £ 10.000 levato nel 1207 102. Quanto all'impiego di tutto questo denaro, buona parte sembra spesa negli armamenti marittimi: costruzione di 8 galere nel 1205, di altre 8 nel 1206, di 20 galere e 4 taride «al modo delle galere» nel 1207 e, in quest'ultimo anno, acquisto di una galera a Nizza 103; una quota minore va nella sistemazione dei debiti verso il marchese di Gavi 104 e nell'acquisto del castello di Corvara 105.

Ai periodi in cui si riesce a conseguire in qualche modo il pareggio del bilancio, se ne alternano altri in cui le finanze del Comune sono sottoposte

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Avendo i piacentini condonato £ 2.600, il rimborso si riduce a £ 6.000, liquidate in denaro contante (soprattutto bisanti) ed in merci (pepe, brasile, bombace, ecc.): C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, *Caffaro e i suoi tempi*, Torino-Roma 1894, pp. 338-340 e 359-364.

<sup>97</sup> I Libri Iurium cit., I/6, n. 935.

<sup>98</sup> Ibidem, I/3, n. 473.

<sup>99</sup> *Ibidem*, I/2, n. 420.

<sup>100</sup> Ibidem, nn. 392-404.

<sup>101</sup> Ibidem, n. 292.

<sup>102</sup> Annali genovesi cit., I, p. 105.

<sup>103</sup> Ibidem, sub anno.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> I Libri Iurium cit., I/1, nn. 260, 262 e 265.

<sup>105</sup> Ibidem, I/3, n. 565.

a drastici salassi per l'improvviso sorgere di spese straordinarie. Si tratti delle spedizioni oltremare contro i Saraceni, della sua affermazione nel territorio circostante o delle guerre per il dominio sul mare, esso è quasi sempre impegnato nel reperimento di adeguate risorse, indispensabili ora per contrastare la pressione di un feudatario confinante o pagarne uno restio a sottomettersi, ora per provvedere alle fortificazioni terrestri, costruire nuove galere od armare una flotta per una spedizione militare. Le tre guerre con Pisa (1118-1133, 1162-1175, 1195-1217) non sembrano aver creato vuoti rovinosi nelle casse del comune. La seconda di esse corrisponde anzi ad una fase di apparente, relativa floridezza, di cui si è già detto. Assai più gravosa delle contese con Pisa è la spedizione di Almeria e Tortosa, che pure militarmente si chiude con un grande successo. Essa lascia uno strascico di debiti che costringono il Comune a contrarre un grosso prestito a Piacenza ed a vendere quasi tutti gli introiti di sua spettanza: le tasse sulle navi, i dazi sui cereali, l'olio, i metalli, le merci varie, lo scaraticum e il botaticum, il provento dei banchi di cambio 106.

Per le finanze comunali quegli anni sono forse il momento peggiore di tutto il secolo, ma – proprio per questo – sono anche quelli in cui matura la consapevolezza che occorre un cambiamento di rotta, un mutamento del sistema fiscale che eviti in futuro situazioni altrettanto drammatiche. Anche nel caso di Genova, sono le spese straordinarie che costringono il Comune a modificare il sistema finanziario per adeguarlo alle sue crescenti esigenze, in modo da ricavarne risorse più corpose e di più rapido reperimento. La soluzione prescelta in tali circostanze – l'abbiamo visto – è il salasso sistematico attraverso la colletta, uno strumento fiscale duttile ma non privo di gravi risvolti negativi che diventeranno evidenti nel sec. XIII.


<sup>106</sup> Ibidem, I/1, nn.113, 122, 125, 150.

## INDICE

Dino Puncuh, Grandi temi per una grande storia	pag.	5
Michele Ansani, Il Codice diplomatico digitale della Lombardia medievale: note di lavoro	*	23
Comuni e memoria storica		
Cosimo Damiano Fonseca, I Libri Iurium della Repubblica di Genova	*	53
Gian Giacomo Fissore, I libri iurium della Repubblica Genovese: considerazioni di un diplomatista	*	69
Gian Maria Varanini, Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti	*	89
Cristina Carbonetti Vendittelli, I libri iurium di Viterbo	<b>»</b>	113
Andrea Degrandi, I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli	*	131
Ada Grossi, Il 'Liber iurium' di Lodi	*	149
Valeria Leoni, Il Codice A del comune di Cremona	*	171
Marco Pozza, I Libri Pactorum del comune di Venezia	*	195
Paola Vignoli, Sull'origine e la formazione del Liber Censuum del Comune di Pistoia	<b>»</b>	213

## ALLE ORIGINI DEL COMUNE DI GENOVA

Renato Bordone, Le origini del comune di Genova	pag.	237
Antonella Rovere, Comune e documentazione	*	261
Paola Guglielmotti, Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI	*	299
Giuseppe Felloni, Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune	*	329
Romeo Pavoni, Città e territorio alle origini del Comune	*	353
Valeria Polonio, Identità ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova	»	449
Ennio Poleggi, Il sistema delle curie nobiliari. Il sito de Fornari, primo palazzo del Comune	*	483
Giovanna Petti Balbi, Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI-XII	*	503
Michel Balard, Genova e il Levante (secc. XI-XII)	*	527
Sandra Origone, Realtà e celebrazione nella prospettiva delle relazioni tra Bisanzio e Genova	»	551
Serghej Karpov, I Genovesi nel Mar Nero: alti magistrati di Caffa di fronte alle accuse	*	583
Gabriella Airaldi, Conclusioni	*	595



Direttore responsabile: Dino Puncuh, Presidente della Società Editing: Fausto Amalberti

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963 Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo